



N. 1561

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

I N D I C E

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	21
Testo del decreto-legge	»	22

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione il legge, il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi, come di seguito si illustra.

Capo I – Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione.

L'articolo 1 reca disposizioni finanziarie necessarie alle amministrazioni straordinarie per affrontare spese strumentali ad assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale. Nello specifico si prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissario, a Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. Si prevede che l'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provveda alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di giorni 120 dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 2 si occupa degli impianti per la produzione del c.d. *DRI*, o preredotto, un modo alternativo ed innovativo di produrre ferro, sviluppato per superare la produzione basata sugli altiforni convenzionali.

In questo contesto si colloca l'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, sul quale l'articolo 2 del decreto-legge in commento interviene.

L'articolo in commento espunge dal testo vigente ogni riferimento al PNRR ed alla necessità che l'idrogeno necessario alla produzione del c.d. DRI derivi da sole fonti rinnovabili, e ciò in forza del fatto che l'intervento ha trovato finanziamento a valere sui Fondi di coesione nazionale (FSC), con conseguente stralcio dal PNRR.

Se attualmente il testo dell'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, consente a DRI Italia di realizzare l'impianto di produzione del DRI a mezzo di appalti pubblici e di affidare la gestione dell'impianto realizzato attraverso una partnership con un socio privato scelto mediante gara, l'articolo in commento permette in alternativa, di procedere sia alla realizzazione che alla gestione dell'impianto scegliendo il socio, mediante una gara cd a doppio oggetto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'articolo 3 estende la disciplina acceleratoria e di semplificazione, contenuta nell'articolo 13, del DL 104/2023, agli investimenti che riguardano stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché a qualificati investimenti correlati ai precedenti, sempre che il valore degli investimenti sia superiore a 50 milioni di euro. L'investitore, presentando il piano di investimenti al Ministro delle imprese e del made in Italy, può chiedere anche la nomina di un commissario straordinario, veicolata dal potere di proposta del Ministro e secondo le procedure previste dal DL citato. La disposizione precisa che il Commissario già nominato si occupa degli investimenti per i quali successivamente siano avanzate nuove istanze, di modo che non si faccia luogo a plurime nomine.

L'articolo 4 autorizza, anche per l'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avанzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, grazie alla norma in commento, le risorse in avanzo delle amministrazioni territoriali possono essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale.

L'articolo 5, prevede “Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Il **comma 1**, nei casi in cui il commissario straordinario ha adito l'Autorità giudiziaria con le azioni di annullamento o risoluzione del contratto, oppure per ottenere l'accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita, riconosce all'originario acquirente inadempiente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – obbligo di proseguire «per almeno un biennio le attività imprenditoriali» –.

Il **comma 2** detta le condizioni al cui ricorrere l'acquirente può cedere il contratto di acquisto: presenza di una offerta irrevocabile di acquisto, anche da parte di impresa a controllo pubblico, il cui corrispettivo non può superare l'ottanta per cento di quello versato per la aggiudicazione, con l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il **comma 3** demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy l'autorizzazione dell'offerta senza la quale il contratto di cessione non può essere stipulato, costituendone condizione sospensiva. Il Ministero può anche autorizzare modifiche al piano industriale – sul quale fu disposta la prima cessione del complesso aziendale – per consentire al nuovo acquirente di non essere vincolato a scelte imprenditoriali di terzi ma alla condizione che le modifiche «*non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali*».

Il **comma 4** riconosce al commissario straordinario, che ha adito l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, la facoltà di introdurre nel relativo giudizio anche un'autonoma azione per il risarcimento dei danni causati dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta di acquisto dei complessi aziendali.

Il **comma 5** si occupa di ulteriori profili processuali stabilendo che il perfezionamento del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto del

giudizio e le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

CAPO II – Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali

L'articolo 6, rubricato “*Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa*”, prevede, per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa che saranno autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS ai sensi dell'art. 1 comma 189 della L. 207/2024 al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 148/2015.

L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'articolo 7, rubricato “*Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese*”, interviene in favore di imprese appartenenti a gruppi di imprese di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della CIGS ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.

L'articolo 8 amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi mediante l'aggiunta di ulteriori tre commi all'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In particolare, per il solo anno 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Se la crisi aziendale è caratterizzata dalla cessazione dell'attività produttiva, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento al ricorrere di specifiche condizioni che concernono la sua formazione o riconversione o la possibilità di un nuovo impiego, con la predeterminazione in norma primaria delle condizioni oggettive al ricorrere delle quali l'attività richiesta al prestatore di lavoro è considerata esigibile.

L'articolo 9 interviene a tutela dei dipendenti di imprese confiscate. La L. 17 ottobre 2017, n. 161, nel dettare: ”*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni*”, delegava, all'art. 34, il Governo ad adottare disposizioni in favore delle imprese sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, con l'obiettivo di favorire l'emersione del lavoro irregolare,

il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, nonché di consentire, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

In attuazione della citata delega, nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2018 veniva pubblicato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, entrato in vigore il 6 luglio 2018, recante “*Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate*”, con il quale sono state adottate norme sulla tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, allo scopo, tra l’altro, di consentire, ove necessario, l’accesso dei lavoratori all’integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali.

Nello specifico, l’articolo 1 del d.lgs. n. 72/2018 ha introdotto nell’ordinamento transitorientemente – e, cioè, per il triennio 2018/2019/2020 – un trattamento di sostegno al reddito **pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio** a favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art.41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) e fino alla loro assegnazione o destinazione.

La misura in parola è stata concepita dal legislatore del 2018 come un trattamento di sostegno al reddito “in deroga”, nel senso che lo stesso può essere concesso solo quando le aziende non possono ricorrere alle misure previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a causa del superamento dei limiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla relativa disciplina ovvero per difetto delle condizioni di applicabilità della stessa, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Circolare n. 10 del 6 maggio 2019.

La misura, come detto in precedenza, è stata originariamente introdotta con riferimento al solo triennio 2018/2019/2020 e, limitatamente al citato arco temporale, è stata finanziata nello stesso decreto legislativo, con risorse a valere sul Fondo per Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020 (**articolo 7, comma 1 del d.lgs. n. 72/2018**).

Successivamente, con i decreti interministeriali n. 1 del 10 gennaio 2019 e n. 2 del 29 marzo 2019 venivano definite le modalità applicative e ripartite le risorse finanziarie utili a rendere operativa la previsione di cui al decreto legislativo in parola.

Esaurito il triennio di efficacia della norma, per gli anni successivi, l’indennità *de quo* veniva rifinanziata con le varie Leggi di Bilancio.

Nello specifico, la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all’articolo 1, comma 284 ha prorogato, alle medesime condizioni, e fino al 2023, il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate per mafia sottoposte ad amministrazione giudiziaria, così statuendo: “*Il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,*

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

Successivamente, la L. 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha previsto all’art.1 comma 171 che: “*Il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All’onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.*

Si precisa che, come chiarito nella Circolare n. 10 del 6 maggio 2019 e nella successiva Nota Integrativa n. 8342 del 14 maggio 2019, per favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale in parola è autorizzato esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Ciò premesso, si sottolinea che, fino ad oggi, le risorse stanziate sono state sempre sufficienti a coprire le istanze pervenute alla competente Direzione Generale del Min lavoro, trattandosi di un numero di domande esiguo per ciascun anno e, in ogni caso, di istanze concernenti aziende di piccole dimensioni e, quindi, con un numero ridotto di lavoratori interessati. In via esemplificativa nel corso del 2024 sono state presentate n. 4 istanze da n. 4 aziende per un totale complessivo di n. 56 lavoratori e un importo autorizzato pari a circa € 398.726,26. Nel triennio 2021- 2023 sono stati emanati n. 5 decreti di autorizzazione per un importo totale autorizzato pari a € 476.041,70. Presumibilmente il numero ridotto delle istanze può essere ricondotto ad una poco diffusa conoscenza della misura.

Per l’annualità 2025, invece, sono pervenute fino ad ora n. 3 richieste, di cui la prima è assolutamente in linea con quelle degli anni precedenti e per la stessa, infatti, si prevede approssimativamente una spesa complessiva pari ad € 33.069,00 (arrotondabili ad € 34.000) per un numero complessivo di 6 lavoratori ed un periodo di 4 mesi.

Senonché, successivamente alla detta istanza, sono state inoltrate due contestuali richieste, provenienti da due aziende collegate dal punto di vista societario, e rispetto alle quali si è palesata l’assoluta incapienza dello stanziamento nel **limite di spesa di 0,7 milioni di euro** per l’anno in corso di cui all’articolo 1 comma 171 della L. 30 dicembre 2023 n. 213.

Invero, per la prima delle due aziende, la richiesta di accesso alla misura interessa **n. 95** lavoratori per una durata di 6 mesi (**dal 25/02/2025 al 25/08/2025**), con una spesa approssimativa pari a **€ 855 mln**; mentre per la seconda azienda, la richiesta ha ad oggetto **n. 114** lavoratori per una durata sempre di 6 mesi (**dal 25/02/2025 al 25/08/2025**), con una spesa approssimativa pari a **€ 1,1 mln**.

Allo stato, considerato lo stanziamento complessivo di 0,7 milioni di euro al netto dell’importo da destinare alla prima istanza, è possibile coprire per entrambe le società un periodo pari a soli 2 mesi.

L’**articolo 10** prevede disposizioni a favore del settore moda. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, all’articolo 2 prevede in

favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, come individuate dalla medesima disposizione, un'integrazione al reddito per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.

Attesa la perdurante crisi che affligge il settore moda, la lettera a) della introduce un nuovo comma 1-bis che mira ad estendere la fruibilità dell'integrazione salariale straordinaria, da parte delle medesime imprese già individuate sin dall'entrata in vigore del testo attualmente vigente, per ulteriori dodici settimane nel periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025. Si prevede, altresì, che il beneficio sia riconosciuto nel limite massimo delle risorse complessive già precedente stanziate e non esaurite.

Le modifiche introdotte ai punti 1) e 2 hanno lo scopo di consentire alle imprese del settore in crisi di poter chiedere il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte di INPS, in alternativa all'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

Il punto 3), infine, introduce modifiche tese a coordinare la disposizione attualmente vigente con l'introduzione del nuovo comma 1-bis.

L'art. 11 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 12 reca la clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla GU.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 – Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva

L'articolo 1 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Si prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissario, a Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. Si prevede che l'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di giorni 120 dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Le somme previste con il finanziamento sono necessarie alle amministrazioni straordinarie per affrontare spese strumentali ad assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale secondo la seguente prevedibile ripartizione:

- spesa per il personale – 32 milioni;
- materie prime e spese industriali ordinarie – 105 milioni;
- investimenti per lavori industriali e ambientali - 63 milioni

Agli oneri di tale disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno nell'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 2 – Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preredotto - direct reduced iron)

La modifica normativa espunge dal testo dell'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 ogni riferimento al PNRR e all'idrogeno, ormai non più necessario a seguito del passaggio dei Fondi di copertura - da PNRR a FSC - avvenuto in forza del DL n. 19/2024. La disposizione consente altresì a DRI Italia, in alternativa a quanto previsto a legislazione vigente di realizzare l'impianto attraverso una partnership istituzionale con individuazione del socio privato a mezzo di una gara a cd "doppio oggetto". Trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale e procedure, la disposizione non è suscettibili di produrre oneri a carico del bilancio pubblico.

Art. 3 – Semplificazioni per gli investimenti negli impianti di interesse strategico nazionale

Estende le semplificazioni autorizzative già previste dall'articolo 13 del D.L. n. 104/2023 agli investimenti che riguardano, direttamente o indirettamente, stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale. Non introduce costi diretti aggiuntivi, ma migliora l'efficienza e velocità



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell’attuazione dei piani di investimento, con eventuale nomina di un commissario straordinario. La disposizione richiamata (articolo 13 cit.) prevede la gratuità dell’incarico commissariale, sicché nessun onere ne discende per il bilancio dello Stato.

Art. 4 – Ulteriori misure a favore dell’indotto delle imprese di interesse strategico nazionale

La disposizione autorizza, anche per l’anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa comunicazione all’amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avано vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, grazie alla norma in commento, le risorse in avanzo delle amministrazioni territoriali possono essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell’indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale. Tale disposizione non ha effetti finanziari, in quanto autorizza la modifica della specifica destinazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2024, senza determinare ampliamenti della capacità di spesa degli enti e impatti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 5 - Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L’articolo introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L’autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) garantiscono equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico e continuità aziendale. La disposizione non comporta oneri diretti per la finanza pubblica.

CAPO II – Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali**Art. 6 – Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa**

La norma in esame prevede, per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, che saranno autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS ai sensi dell’art. 1 c. 189 della L. 207/2024 al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs 148/2015.

La Relazione tecnica dell’art. 1 c. 189, nel prorogare la possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale alle imprese che ne facciano richiesta che operano nelle aree di crisi industriale complessa, si limita nuovamente a rifinanziare per l’anno 2025 i trattamenti in esame per 70 milioni di euro. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo con il medesimo stanziamento, per il 2023, dall’articolo 1, comma 325, legge n. 197/2022 e per il 2024, dall’articolo 1, comma 170, legge n. 213/2023. La relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell’onere di spesa conferma lo stanziamento dell’anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal rendiconto 2024 della GIAS (dato provvisorio) emerge che le entrate contributive per contributo addizionale dovuto dalle aziende in CIGS che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs 148/2015 è risultato pari a 4,3 milioni di euro a fronte di spese per prestazione CIGS (al netto delle coperture figurative) pari a 19,4 milioni di euro.

Ipotizzando, sulla base delle indicazioni fornite da Ministero del lavoro, un aggravamento della crisi per le aziende che operano in tali zone con un incremento di prestazione CIGS pari al 50% si può ritenere che le minori entrate contributive 2025 derivanti dall'esonero del versamento di tale contributo, opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025, deliberato il 9 aprile 2025, siano pari a 6,5 milioni di euro.

Alla copertura di tali oneri valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

La norma in esame prevede che, per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente Decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nonché con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reinustrializzazione, è autorizzato a domanda, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

L'onere derivante dalla norma in esame è stato quantificato sulla base dei seguenti parametri:

Platea oggetto della norma: dalla relazione illustrativa che accompagna la norma e dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro si deduce che il numero dei lavoratori presumibilmente coinvolti dalla disposizione è circa pari a 1.250 unità;

Decorrenza della norma 1° gennaio 2025

N° mesi CIGS concessi: 12 mesi di CIGS per ciascun anno 2025, 2026 e 2027;

Retribuzione media mensile individuale 2025: 2.200 euro;



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tetto netto mensile CIGS 2025: 1.322,05 euro;

Aliquota del contributo addizionale: 6% per il 2025; 9% per il 2026 e 15% per il 2027;

Aliquota IVS: 33%;

Aliquota fiscale media: 23%.

Le retribuzioni e i massimali di integrazione salariale, per gli anni successivi al 2025, sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Finanza Pubblica 2025 (deliberato il 9 aprile 2025).

Nella tabella seguente si riporta l'onere derivante dalla proposta normativa in esame.

Onere CIGS per gruppi di imprese con un numero di dipendenti non inferiore alle 1000 unità
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Totale limite di spesa	Contributo addizionale	Effetti fiscali	Onere complessivo
2025	-19,8	-10,9	30,7	2,0	0,0	-28,7
2026	-20,2	-11,1	31,3	3,0	-0,8	-29,1
2027	-20,6	-11,4	32,0	5,2	-0,9	-27,7
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8 - Misure urgenti per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali

La disposizione prevede un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

In particolare, per quanto riguarda il nuovo comma 1-ter, il limite di spesa ivi previsto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Il monitoraggio del medesimo limite di spesa è affidato all'INPS e al MEF, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli accordi da stipulare, ai quali non si procederà in caso di esaurimento delle risorse.

Infine, relativamente al comma 1-quater, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a porre delle condizionalità per la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il capitolo di bilancio 2230 relativo al FSOF, a fronte dello stanziamento che risulta attualmente disponibile sul SICOGE per l'anno 2025 reca le occorrenti disponibilità. La predetta riduzione del Fondo occupazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Art. 9 – Modifiche all'articolo 1, comma 171, della L. 30 dicembre 2023, n. 213

La modifica in oggetto prevede un ulteriore stanziamento sia per l'annualità in corso che per quella successiva, per la CIGS a favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Difatti, secondo i dati riportati nella tabella allegata, è prevista una spesa ulteriore pari a € 8 mln per il 2025 e, in analogia con il 2025, si ipotizza, inoltre, una maggiore spesa anche per l'anno 2026 pari a € 8 mln, anche in considerazione del probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti.

Dai dati forniti anche in relazione illustrativa, relativamente all'annualità 2025 sono pervenute, allo stato, n. 3 richieste.



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la prima si prevede approssimativamente una spesa complessiva pari ad € 33.069,00 (arrotondabili ad € 34.000) per un numero complessivo di 6 lavoratori ed un periodo di 4 mesi. Per le altre due aziende, la richiesta di accesso alla misura interessa n. 95 lavoratori per una durata di 6 mesi (dal 25/02/2025 al 25/08/2025), con una spesa approssimativa pari a € 855.000; mentre per la seconda azienda, la richiesta ha ad oggetto n. 114 lavoratori per una durata sempre di 6 mesi (dal 25/02/2025 al 25/08/2025), con una spesa approssimativa pari a € 1,1 mln. Allo stato, considerato lo stanziamento complessivo di 0,7 milioni di euro al netto dell'importo da destinare alla prima istanza, è possibile coprire per entrambe le società un periodo pari a soli 2 mesi.

Tenuto conto che le citate aziende potranno presentare una richiesta di proroga per ulteriori n. 6 mesi ciascuna, essendo normativamente prevista una durata massima del trattamento pari a 12 mesi nell'arco del triennio, si prevede un'ulteriore spesa per l'anno 2025 di € 3,2 mln.

Agli oneri derivanti dai succitati stanziamenti si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

**Indennità ai lavoratori in stato di disoccupazione derivato da
risoluzione di rapporto di lavoro in aziende sequestrate e confiscate -
articolo 2 del D.Lgs 72/2018**

**Dati desunti da Bilancio Rendiconto Gias
(importi in euro)**

Anno	Prestazioni	Coperture figurative	Totale
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	257.014,08	172.173,73	429.187,81
2021	23.306,13	19.107,22	42.413,35
2022	219.245,78	95.941,95	315.187,73
2023	82.250,25	117.617,86	199.868,11
2024 (provvisorio)	42.741,37	24.242,91	66.984,28

Sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa si stima l'onere che deriverebbe dalla concessione del trattamento in esame per 12 mesi complessivi alle ulteriori due aziende citate sulla base dei seguenti parametri:

- N° lavoratori 1° azienda: 95
- N° lavoratori 2° azienda 2: 114
- Durata prestazione: 12 mesi complessivi (6 mesi richiesti in 1° istanza + proroga per ulteriori 6 mesi)
- Retribuzione media mensile individuale: 1.150 euro;
- Aliquota IVS: 33%.
-



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il capitolo di bilancio 2230 relativo al FSOF reca le occorrenti disponibilità. La predetta riduzione del Fondo occupazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Art. 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, all'articolo 2 prevede in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, come individuate dalla medesima disposizione, un'integrazione al reddito per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025. L'articolo in commento proroga l'integrazione salariale per 12 settimane prevedendo che il beneficio sia riconosciuto nel limite massimo delle risorse complessive già precedente stanziate e non esaurite.

Le modifiche introdotte dalla lettera b) ai punti 1) e 2) hanno lo scopo di consentire alle imprese del settore in crisi di poter chiedere il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte di INPS, in alternativa all'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie. Il punto 3), infine, introduce modifiche tese a coordinare la disposizione attualmente vigente con l'introduzione del nuovo comma 1-bis.

La relazione tecnica che segue è predisposta sulla base dei seguenti parametri, già riportati nella relazione tecnica relativa all'articolo 2 del DL 160/2024.

- Platea settori moda (Ateco 13, 14 e 15): 30.000 lavoratori con una retribuzione media mensile 2023 di 1.340,8 euro;
- Platea settori moda Tab A del DL 160/2024 (integrazione cod. Ateco): 3.300 lavoratori con una retribuzione media mensile di 1.925,0 euro.

Dal monitoraggio al 18 marzo 2025 effettuato con riferimento alla prestazione concessa ai sensi dell'art. 2 del DL 160/2024 emergono le seguenti informazioni:

IMPORTO STANZIATO 2024/2025	N. DOMANDE PERVENUTE	N. AZIENDE(n. maticole)	IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA AUTORIZZARE (domande in istruttoria)	IMPORTO SPESO
110.400.000,00€	298	197	2.347.343,91€	573.955,25€	758.088,48€

Ai fini della valutazione della modifica in esame, sono state adottate delle ipotesi prudenziali di seguito descritte.

Si è ipotizzata la concessione del numero massimo di 12 settimane concedibili nel 2025.

Per quanto attiene la numerosità dei potenziali beneficiari della misura prevista dalla disposizione in esame, le platee sopra indicate sono state opportunamente ridotte per limitare tale proroga ai



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potenziali beneficiari che rientrano nella disciplina del comma 2 dell'articolo 2 del DL 160/2024, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio.

In particolare, la platea preponderante dei settori identificati con codice Ateco 13, 14 e 15 è stata ripartita, sulla base dei dati di archivio 2023, distintamente per i settori di attività economica industria e artigianato.

Platea RT 30.000 lav	Tessile (Ateco 13)	Pelli e cuoio (Ateco 14+15)	Totale
Industria	3.200	9.700	12.900
Artigianato	3.400	13.700	17.100
Totale	6.600	23.400	30.000

Dal rapporto del FSBA sull'utilizzo dei contatori per i settori Pelli cuoio calzature e Tessile e abbigliamento al 29/01/2025 si deducono le seguenti informazioni:

- Settore Pelli cuoio calzature: su 3.057 aziende complessive, il 53% (pari a 1.605 aziende) risultano fruitori con utilizzo dei contatori;
- Settore tessile e abbigliamento: su 8.375 aziende complessive, il 25% (pari a 2.115 aziende) risultano fruitori con utilizzo dei contatori.

Pertanto, per quanto attiene l'artigianato, le platee sopra riportate sono state abbattute applicando tali percentuali. È stato applicato un ulteriore abbattimento per tener conto di quelle aziende che terminano i contatori nel corso del 2025 e quindi farà un ricorso alla misura in esame ipotizzato prudenzialmente in un ulteriore 50%.

Per il settore industria, in assenza di informazioni specifiche sull'utilizzo dei contatori, si è ipotizzato di considerare come possibili beneficiari della misura in esame il 40% della platea sopra riportata.

Conseguentemente si deduce che, rispetto alla platea dei 30.000 lavoratori (settori 13,14 e 15) riportati nella Relazione tecnica dell'articolo 2 del DL 160/2024, la platea oggetto della valutazione in oggetto rappresenta mediamente il 31% di quella originaria in quanto ridotta per effetto delle considerazioni sopra riportate. Tale percentuale è stata applicata anche alla platea dei 3.300 lavoratori degli ulteriori settori riportati nella tabella A del DL 160/2024.

L'onere derivante dalla proroga 2025 della CIG in deroga in esame è stato stimato prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro pari al 75%.

Sono stati considerati i massimali di prestazione in vigore nel 2025.

Nella tabella seguente è riportato l'onere 2025 derivante dalla proposta di norma.



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proroga CIG in deroga settore Moda - ulteriori 12 settimane nel 2025
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIG in deroga	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
2025	24,6	10,4	35,0

Tanto quanto premesso, la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, sono già state finanziate dalla medesima legge al comma 4, come segue: “*Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.*”

Pertanto, alla luce del monitoraggio INPS 2024/2025 e delle previsioni per il 2025, l'ampliamento previsto dal presente comma trova capienza nelle risorse pari a 36,8 milioni di euro già stanziate. La disposizione prevede comunque la clausola di salvaguardia del limite di spesa, per il cui monitoraggio è investita l'INPS.

L'art. 11 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il primo comma prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Il secondo comma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provveda:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3 e 7, comma 2, e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2.

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'art. 12 reca la clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla GU.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

25/06/2025

Daria Perrotta



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	2025	Saldo netto da finanziare	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	Schema di decreto-legge "Misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi" (milioni di euro)					
8	1		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, l. a), del D.L. 185/2008	S	C	-20,0					-14,0					-14,0				
11	1		Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del D.L. n. 282/2004	S	C	3,7	2,2	4,3	3,7	2,2	4,3				3,7	2,2	4,3			
11	2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	200,0														
11	2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-200,0										
			Entrate	E		200,0	-0,8	-0,9	-1,6	-4,5	2,2	4,3	-1,6	-4,5	2,2	4,3	-1,6	2,2	4,3	-1,6
			Spese	S		198,9	-0,8	-0,9	-1,6	-4,5	0,5	2,5	-1,6	-4,5	0,5	2,5	-1,6	2,5	4,3	-1,6
			SALDO			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,8	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai compatti produttivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025.

Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante « Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante « Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPITOLO I

MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE

Articolo 1.

(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati *standard* di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissoriale, a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.

2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'im-

presa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 2.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, le parole da: « Al fine di dare attuazione agli interventi » a: « Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società » sono sostituite dalle seguenti: « La società » e le parole: « con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, » sono soppresse;

b) al settimo periodo, le parole: « , con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, » sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la società costituita ai sensi del primo periodo può procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».

Articolo 3.

(Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, l'investitore può chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa neces-

saria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.

Articolo 4.

(Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 2-quater, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024. ».

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)

1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente può cedere il contratto di acquisto, secondo le modalità e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. La cessione del contratto è consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non può essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti.

3. L'offerta è autorizzata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.

4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta il commissario straordinario può integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione.

5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e

alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

CAPITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 6.

(Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)

1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11-bis, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 7.

(Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese)

1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81, nonché con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reinustrializzazione, è autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 8.

(Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« *1-ter.* Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede go-

vernativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-*ter*, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

- a)* rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
- b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1-*quater* si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-*ter* comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al presente comma. ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. ».

Articolo 10.

(Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4. »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « è erogata » sono sostituite dalle seguenti: « può essere erogata »;

2) al terzo periodo, le parole: « Il datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, » sono sostituite dalle seguenti: « In alternativa, il datore di lavoro »;

3) al quinto periodo, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3 e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 12.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

€ 2,00